

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXII

BARI, 23 MAGGIO 2001

N. 75

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI SCORRANO (Lecce)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 99 del 22.5.92

Pag. 4150

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI SCORRANO (Lecce)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 99 del 22.5.92**STATUTO
DEL COMUNE DI SCORRANO**

(Approvato nel testo coordinato con delibera C.C. n. 2 del 20.3.2001 esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO. Sez. di Lecce nella seduta del 27.3.2001 provv. Nr. 439)

**NORME FONDAMENTALI
PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE****CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI****Art. 1
Il Comune**

1. Il Comune è l'Ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie.

Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.

5. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti.

6. Il Comune può attuare un decentramento di funzioni e di attività mediante l'istituzione di Quartieri e adottando appositi regolamenti di funzionamento.

**Art. 2
Il territorio, la sede, lo stemma, l'albo pretorio**

1. Il territorio del Comune è costituito dai terreni

circoscritti alle mappe catastali dal n. 1 al n. 36, confinanti a Nord col Comune di Maglie, a Sud col Comune di Nociglia e di Supersano, ad Est col Comune di Muro Leccese, di Sanarica e di Bortugno, ad Ovest col comune di Cutrofiano, e si estende per Km² 34.085.

2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata nei modi e nelle forme di cui all'art. 15 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

3. La sede del Comune è ubicata presso il Palazzo Veris in Piazza Municipio. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede. La scelta di una eventuale nuova sede deve essere stabilita con deliberazione del Consiglio comunale.

4. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale.

5. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

6. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

7. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al 5° comma, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

**Art. 3
I beni comunali**

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

2. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

**Art. 4
I principi di azione, di libertà, di eguaglianza,
di solidarietà, di giustizia, di associazione**

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia e promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Scorrano, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della costituzione.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese, in rapporto a specifiche competenze associative o singole.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali la personalità umana,

sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

4. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.

PARTE I

CAPO II FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

Art. 5 Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

3. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:

a) Affari generali

Il Comune provvede ad attivare tutti i servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile ed attua servizi di polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.

b) Assetto ed utilizzazione del territorio

a) Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.

b) Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, attività agricola, impianti industriali e commerciali e salvaguardando e valorizzando i beni culturali.

c) Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato al fine di garantire l'utilità pubblica e la tutela dell'aria, del suolo e del sottosuolo, la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e la distribuzione delle acque e delle fonti energetiche.

d) Organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione, parcheggi e verde pubblico, idoneo alle esigenze della comunità locale e che garantisce la più ampia mobilità individuale e collettiva, garantendo anche il superamento delle barriere architettoniche.

e) Predispose idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

c) Sviluppo economico

a) Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale.

b) Istituisce, regola e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il consumatore.

c) Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.

d) Appresta e gestisce aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale.

e) Promuove lo sviluppo dell'agricoltura, con particolare riguardo alla qualità e tipicità dei prodotti, nel pieno rispetto dell'ambiente e della salute dei consumatori.

f) Promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico ed espressione delle tradizioni e costumi locali, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una equa remunerazione del lavoro.

g) Promuove lo sviluppo delle attività turistiche, favorendo una ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche.

d) Servizi sociali

a) Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli o di gruppi, qualunque sia il titolo di base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assi-

stenza a categorie predeterminate.

- b) Assicura, in particolare, servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e a persone socialmente svantaggiate.
 - c) Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compreso quello della protezione, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale.
 - d) Concorre ad assicurare, con l'Unità Sanitaria Locale, la tutela della comunità locale, con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo, nei limiti di competenza, della gestione dei relativi servizi socio-sanitario integrati.
 - e) Attua, secondo le modalità previste nelle leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio ed in particolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
 - f) Tutela e valorizza, per quanto di propria competenza, il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, naturalistico ed ambientale, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
4. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

Art. 6

I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite: in economia; in concessione a terzi; a mezzo di azienda speciale; a mezzo di istituzione; a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale; a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

3. L'opzione tra le diverse forme avverrà nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 113 e segg. Del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Art. 7

I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

- 1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
- 2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora essa vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 8

La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; programma lo sviluppo economico, predisporre i piani di intervento settoriale nel proprio territorio e realizza opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.

2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

CAPO III

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 9

La valorizzazione e la promozione della partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base di quartiere.

Art. 10

La valorizzazione delle associazioni

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessioni di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previe apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico, culturale, sportivo e di volontariato delle comunità.

2. Le libere associazioni, per poter fruire del sostegno del Comune, debbono farne richiesta, presentando oltre alla domanda anche lo statuto e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari.

3. Il Comune istituisce, compila, aggiorna e conserva un registro degli organismi di partecipazione. A detto registro potranno accedere tutte le libere asso-

ciazioni che si siano regolarmente costituite nel territorio comunale secondo le norme di legge.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello regionale e inserite nell'apposito albo regionale. L'erogazione di contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposite convenzioni. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno e/o dell'iniziativa rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

5. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione o esposte a disagi e pericoli, nonché per la tutela dell'ambiente.

6. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontaria e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 11

La partecipazione della gestione dei servizi sociali

1. Il Comune ai fini della gestione dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, può costituire un'istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.

2. La gestione avviene con la partecipazione a maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione designati dal Comune e con la minoranza dei restanti membri, designata dalle associazioni, aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base del regolamento.

3. In caso di costituzione di apposita "Istituzione per i Servizi sociali", la nomina e la revoca degli amministratori, e cioè Consiglio di Amministrazione, Presidente e Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, vengono disciplinate:

- a) gli amministratori dell'istituzione sono nominati dal C.C., nei termini di Legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere;
- b) il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza;
- c) il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco o di 1/5 dei consiglieri assegnati dal C.C. che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4. Lo statuto ed il regolamento dell'istituzione determinano funzioni e competenze degli organi nonché i criteri e i requisiti di funzionamento.

Art. 12

Gli organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse e l'Amministrazione vorrà loro sottoporre.

4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

Art. 13

I Comitati di quartiere

1. Il Comune promuove la nomina di Comitati di quartiere per la gestione di una serie di affari determinati ed elencati tassativamente dal regolamento.

2. Il Regolamento provvederà, altresì, il numero dei membri, i criteri di nomina, la composizione, le eventuali deleghe del Sindaco e la sede presso la quale esercitare i poteri e le pubbliche funzioni.

Art. 13 bis

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie; politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 14

Le situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottande.

2. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'u-

so del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione.

5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

Art. 15

L'iniziativa e le proposte popolari

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati, sia singoli che associati, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Il Comune garantisce il loro esame entro 15 giorni dalla ricezione in Segreteria da un'apposita Commissione del Consiglio Comunale, che, a suo giudizio, ove trattasi di questione di rilevante importanza pubblica, la sottopone all'attenzione del Consiglio comunale.

Art. 16

Le istanze, le proposte e le petizioni.

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate.

2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum che sia di competenza giuridica del Comune stesso.

3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì debbono essere regolarmente firmate. Le firme debbono essere autenticate nelle forme di legge a pena d'invalidità.

4. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o un suo delegato.

5. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati.

6. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite dell'Amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.

7. I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed il Consiglio comunale.

8. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisio-

ni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Art. 17

Il referendum

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi della Comunità locale interessata a determinati provvedimenti di interesse generale ed in materie di esclusiva competenza locale.

2. E' indetto, altresì, referendum consultivo su questioni interessanti l'intera Comunità locale e nelle materie di cui sopra quanto lo richieda il 15% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune.

3. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

4. Il referendum consultivo può provvedere una o più proposte, su cui il corpo elettorale dovrà pronunciarsi.

5. La proposta di referendum, richiesto da almeno il 15% dei cittadini elettori, deve essere inoltrata al Sindaco, che entro 15 giorni dalla ricezione dal Comitato del referendum stesso la discute in Giunta e poi l'affida alla Commissione del Consiglio che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i 15 giorni successivi.

6. Tale Commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del Comitato promotore, dell'oggetto e delle firme autentiche quale condizione di ammissibilità.

7. Il Consiglio Comunale delibera l'indizione dei referendum nei 20 giorni successivi.

8. Il referendum, qualora nulla osti, viene indetto entro 90 giorni dalla esecutività della delibera di indizione.

8bis. Il referendum, può inoltre, avere carattere abrogativo di atti e regolamenti con esclusione delle materie di cui al successivo art. 18 e con le stesse procedure di cui al presente articolo.

8ter. Il referendum propositivo ha per scopo di proporre all'Amministrazione l'adozione di particolari atti di interesse generale. Per tale procedure si applicano le modalità di cui al presente articolo.

8quater. Spetta all'apposito regolamento la disciplina dettagliata e le norme procedurali e di attuazione dei referendum di cui al presente articolo.

9. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

10. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.

Art. 18**Limiti al referendum**

1. Il referendum non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia penale ed elettorale, tributaria e tariffaria, di finanza locale, di statuto e di regolamenti interni.

2. Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari.

3. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di un anno.

4. Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno 12 mesi dall'attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo, né può svolgersi in coincidenza con altra operazione di voto.

Art. 19**Il Difensore civico**

1. Il Comune può prevedere l'istituzione dell'Ufficio del "Difensore civico" quale garante del buon andamento, della imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli Organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 20**Elezione del Difensore civico**

1. Il Difensore civico eletto con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La votazione avviene per schede segrete.

3. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere scelto tra gli elettori del Comune che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa e che abbiano compiuto i 40 anni di età.

Art. 21**Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza**

1. Non sono eleggibili all'Ufficio del Difensore civico:

- a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
- b) i membri di Parlamento e i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;

- c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o nelle organizzazioni sindacali a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale;
- d) i candidati al Consiglio comunale che non siano risultati eletti alla carica di consigliere;
- e) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini entro il 4° grado, che siano amministratori, segretario comunale o dipendenti del Comune;
- f) coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano procedimenti penali in corso.

2. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione, che costituiscano l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale.

3. L'ineleggibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'Ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 20 giorni dalla nomina o dalla sopravvenuta causa.

Art. 22**Durata in carica e revoca del Difensore civico**

1. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

2. I poteri del Difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

3. Il Difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 23**Funzioni**

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore civico interviene presso l'Amministrazione comunale per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2. Nello svolgimento della sua azione il Difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la corrispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per la eliminazione delle disfunzioni rilevate.

3. Il Difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

4. Il Difensore civico esercita, altresì, il controllo

di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio nei casi e nei modi previsti dall'art. 127 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267

Art. 24
Modalità d'intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione del Comune o gli Enti e le Aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi 30 giorni senza che ne abbiano avuto risposta o qualora ne abbiano avuto insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore civico.

2. Il Difensore civico ha il diritto di ottenere dall'Amministrazione comunale copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve denunciare al Sindaco i dipendenti che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.

3. Il Difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'Autorità giudiziaria penale

Art. 25
Relazione al Consiglio comunale

1. Il Difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sulla attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi ed irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

Art. 26
Trattamento economico

1. Al Difensore civico spetta l'indennità di funzione nella misura del 50% della indennità base prevista per il Sindaco.

CAPO IV
FORME DI ACCESSO AI CITTADINI
ALL'INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI.

Art. 27
Diritti di accesso

1. Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal relativo regolamento.

2. Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa.

3. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli Enti ed Aziende dipendenti nonché dei concessionari di pubblici servizi.

4. Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

Art. 28
Limiti al diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o dei legali rappresentanti degli Enti ed Aziende dipendenti, che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai provvedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.

2. Il relativo regolamento individua, tra l'altro, categorie di documenti formati dal Comune o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al precedente comma.

3. Il diritto di accesso è limitato, altresì, in ordine all'obbligo di riservatezza dei dati personali che possono formare oggetto di trattamento ai sensi della legge 31.12.1996, n° 675 e successive modificazioni.

Art. 29
Diritto all'informazione

1. Gli atti amministrativi sono pubblici.

2. Nell'ambito dei principi generali, fissati dal presente statuto, il regolamento comunale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione

all'albo pretorio del Comune, nei modi previsti dalla legge, ed alla notificazione ai diretti interessati, rendono effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini.

3. Il Comune istituisce apposito ufficio al fine di garantire a tutti i cittadini, singoli o associati, l'accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell'Ente, nonché all'attività amministrativa ed in particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardano.

4. Il diritto è esteso, in generale, a tutte le informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, ivi compresa la consultazione delle leggi, delle raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione Puglia e dei Regolamenti comunali salvo i limiti ed il rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 del precedente art. 28.

PARTE II

CAPO V

ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 30 Organi

1. Sono Organi del Comune:

- a) Il Consiglio Comunale;
- b) La Giunta Municipale;
- c) Il Sindaco.

Art. 31 Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione, di produzione normativa e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 32 Attribuzioni del Consiglio

1. Spetta al Consiglio comunale, senza possibilità di delega ad altri organi:

- 1) deliberare gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali e la loro revisione;

- 2) approvare i regolamenti comunali salvo quelli sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 3) approvare i criteri generali e gli indirizzi sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 4) formulare i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e programmatiche;
- 5) approvare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici secondo le indicazioni contenute nell'art. 14 della legge 11.02.1994, n° 109 alla cui disciplina restano altresì vincolate le modalità di intervento, di programmazione e di attuazione.

Il programma, redatto secondo lo schema tipo definito dal Ministero dei Lavori Pubblici, deve essere conforme agli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione vigente.

Lo schema del programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del Comune per almeno 60 giorni consecutivi.

E' fatta l'osservanza di ogni altra disposizione contenuta nel richiamato art. 14 della legge 109/1994 o in altre leggi statali o regionali in materia di programmazione di finanziamento dei lavori pubblici.

- 6) approvare i piani finanziari ed i programmi;
- 7) approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni;
- 8) approvare il conto consuntivo;
- 9) approvare i piani territoriali ed urbanistici, i piani di recupero ed ogni altro strumento esecutivo, nonché i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi;
- 10) formulare i pareri da rendere nelle materie di cui ai precedenti punti 4), 5), 6), 7), 8), 9);
- 11) approvare le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- 12) determinare l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi;
- 13) deliberare la partecipazione del Comune a società di capitali;
- 14) affidare attività o servizi, non rientranti tra quelli pubblici locali, a soggetti pubblici e privati mediante convenzione;
- 15) istituire e disciplinare l'ordinamento dei tributi e delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi e le relative variazioni, non di carattere automatico;
- 16) stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- 17) approvare le delibere relative alla contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e all'emissione di prestiti obbligazionari;
- 18) deliberare le spese che impegnino i bilanci per gli

esercizi successivi a quello pluriennale, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

- 19) deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permute; gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti di programmazione annuale del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nella normale amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta e del Segretario nonché dei responsabili dei servizi o delle posizioni di staff;
- 20) definire gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti dei Comuni presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;
- 21) decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri eletti secondo le vigenti disposizioni di legge;
- 22) deliberare le nomine ed adottare ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca la specifica competenza del Consiglio;
- 23) istituire le commissioni consiliari, determinandone il numero e le competenze;
- 24) deliberare l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

Art. 33

Elezione e durata

1. Il Consiglio comunale è eletto secondo le norme stabilite dalle norme dello stato.
2. La durata, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.
3. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 34

Prerogative dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.
2. Essi rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.
3. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
4. Hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
5. Hanno, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici

del Comune, dalle Aziende e Enti dipendenti dal Comune stesso tutte le notizie e le informazioni in loro possesso ed utili all'espletamento del mandato.

6. I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal relativo regolamento.

7. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte.

8. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

9. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.

10. Tra i Consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenza, con esclusione del Sindaco - neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi del comma 11 dell'art 73 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

Art. 35

Cessazione della carica di consigliere

1. I Consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza, rimozione e dimissioni.

Art. 36

Cessazione della carica di Consigliere per decadenza

1. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale.

2. Prima della dichiarazione di decadenza, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accentramento dell'assenza maturata dal consigliere interessato, provvede alla comunicazione scritta, ai sensi dell'art 7 della legge 7.8.1990, n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

3. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data del ricevimento.

4. Decorso il termine di cui al precedente comma, il consiglio comunale esamina la questione della decadenza e delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere.

5. Il consigliere interessato può partecipare all'a-

dunanza e presentare eventuali ulteriori giustificazioni prima della decisione definitiva da parte del consiglio comunale.

Art. 37

Cessazione della carica di Consigliere per rimozione

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, il Sindaco e i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi quanto compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico.

Art. 38

Cessazione della carica di Consigliere per dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio dell'art. 141 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Art. 39

Incarichi esterni di Consiglieri cessati dalla carica

1. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 40

Surrogazione e supplenze dei Consiglieri

1. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, il Consiglio, nella prima adunanza

successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

3. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

4. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 41

Convocazione e presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che lo presiede.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è assunta dal vice Sindaco.

3. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Art. 42

Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Sindaco nel convocare il Consiglio stabilisce anche l'ordine del giorno della seduta.

2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di gennaio, giugno ed ottobre.

3. Esso è convocato in sessione straordinaria dal Sindaco, ovvero su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica. In quest'ultimo caso l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni proposte. In caso di inosservanza di tale obbligo, previa diffida, provvede il Prefetto in via sostitutiva.

4. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore.

5. Per le modalità di convocazione si applicano le norme di cui al presente statuto e quelle del regolamento sul funzionamento del consiglio.

6. La convocazione, altresì, può essere disposta coattivamente nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

6bis. In occasione delle riunioni del consiglio deve essere esposta all'esterno dell'edificio, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n.22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di cui al successivo art. 44

Art. 43
Adunanze e deliberazioni

1. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà dei Consiglieri comunali assegnati, salvo i casi in cui sia richiesto un quorum speciale:

2. Nella seconda convocazione, che dovrà avvenire in altro giorno, per la validità dell'adunanza è sufficiente l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza computer a tal fine il sindaco.

3. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

4. Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

5. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il Regolamento stabilisce la votazione segreta.

6. Il Regolamento interno disciplina, per quanto non previsto nella legge e nel presente statuto, i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni.

7. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa di diritto il Segretario comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di cui al successivo articolo 44.

Art. 44
Regolamento interno

1. Le norme relative al funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dal presente statuto, sono contenute in un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del Regolamento.

3. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere la facoltà che il Consiglio comunale elegga un proprio Presidente, con poteri di convocazione oltre che di direzione dei lavori e dell'attività del consiglio, ed un Vice Presidente per l'esercizio delle funzioni vicarie.

4. Dal momento dell'elezione i poteri esercitati dal Sindaco e/o Vice Sindaco per tale funzione, come stabiliti nel presente statuto, sono trasferiti rispettivamente ai consiglieri eletti Presidente e Vice presidente e sono svolti secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento.

Art. 45
Commissioni consiliari

1. Il regolamento del Consiglio determina poteri, composizione, organizzazione delle Commissioni consiliari permanenti, assicurando in ogni caso a tutti i gruppi consiliari la rappresentanza proporzionale. Le riunioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento.

2. Le Commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolgono, in particolare, l'esame preliminare sulle proposte di regolamenti e di deliberazioni del Consiglio comunale, nonché esprimono il parere preventivo sui provvedimenti della Giunta, nei casi stabiliti dallo statuto.

3. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purchè sia presente almeno la metà dei componenti.

4. Il Sindaco e gli Assessori, questi ultimi per le materie delle loro singole competenze, possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle Commissioni, senza avere comunque diritto di voto.

5. Commissioni speciali possono, altresì, essere costituite per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Consiglio e della Giunta.

6. Il Consiglio può stabilire che per determinati atti siano attribuiti alle Commissioni poteri redigenti. In tal caso la proposta, in seguito all'approvazione da parte della Commissione, viene rimessa al Consiglio che la pone in votazione solo nella sua interezza.

7. Ove siano istituite commissioni aventi funzioni di garanzia e di controllo, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

8. La delibera di istituzione delle commissioni dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 46
Attività ispettiva

1. E' nel diritto dei Consiglieri svolgere attività di sindacato ispettivo presentando al Sindaco o agli Assessori o ai Consiglieri da lui delegati circostanziate istanze in forma scritta sui fatti o sul punto che interessa la richiesta.

2. Il Sindaco o gli Assessori o i Consiglieri rispondono alle istanze entro trenta giorni direttamente in Consiglio o anche in forma scritta.

3. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplinerà le modalità di svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni.

Art. 47
Commissione d'indagine

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri

membri può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione.

2. Nella commissione d'indagine devono essere rappresentati proporzionalmente tutti i gruppi presenti in Consiglio. I membri della Commissione sono designati dai rispettivi gruppi consiliari.

3. La commissione consiliare ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del Comune l'indagine da svolgere e conclude i suoi lavori con una relazione in cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati. La commissione può anche presentare due relazioni: una di maggioranza ed una di minoranza.

4. La relazione (o le relazioni) è sottoposta all'esame del Consiglio nei termini assegnati in sede di nomina della commissione per le valutazioni di competenza.

Art. 48

La Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di collaborazione del Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vice Sindaco o, in assenza anche di quest'ultimo, dall'assessore anziano per età.

Art. 49

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta compie gli atti di Amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto nonché dai regolamenti comunali, del Sindaco, degli organi di decentramento, dal Segretario comunale o dai responsabili dei servizi o delle posizioni di staff; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. Spetta in particolare alla Giunta:

- a) definire gli obiettivi, priorità, piani e direttive generali conseguenti a programmi da attuare e adottare gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- b) predisporre lo schema di Bilancio preventivo ed il conto consuntivo almeno cinque giorni prima della data prevista per la convocazione del Consiglio;
- c) adottare i provvedimenti di programmazione delle assunzioni nel rispetto delle norme regolamentari;
- d) deliberare in materia di acquisti e alienazioni

immobiliari, appalti e concessioni previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino in atti di ordinaria gestione di competenza del segretario, dei responsabili dei servizi o delle posizioni di staff;

- e) deliberare, nei casi di urgenza, le variazioni di bilancio, salvo ratifica nei termini previsti dall'art. 42, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;
- f) deliberare gli storni di fondi con le modalità e i limiti previsti dal regolamento di contabilità;
- g) approvare i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche nel rispetto del programma di cui al precedente articolo 32, punti 5) e 6);
- h) individuare le risorse umane, materiali, ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le strutture affidate ai responsabili dei servizi;
- i) attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi istituiti dal Comune o da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione comunale con l'osservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- l) deliberare in materia di liti attive e passive, di rinunce di transazione che non impegnino, queste ultime, i bilanci degli esercizi successivi a quello pluriennale;
- m) approvare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio.
- n) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, quale legale rappresentante dell'ente, e nominare il difensore cui affidare l'assistenza legale e la procura alle liti.

Art. 50

Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori che può variare da un minimo di quattro ad un massimo di sei e, comunque, nella composizione massima prevista dalle norme legislative vigenti al momento della nomina, nominati dal sindaco stesso sulla base delle esigenze del Comune.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede la seduta il Vice Sindaco, o in sua assenza (di quest'ultimo) l'Assessore anziano.

3. Possono essere eletti assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Il numero degli assessori extraconsiliari non può essere superiore a due. Il

Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori extraconsiliari subito dopo l'elezione del Sindaco e della Giunta gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare, partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

Art. 51

Incompatibilità con la carica di Assessore

1. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

2. La stessa incompatibilità di cui alla prima parte del precedente comma è stabilita anche per gli Assessori.

Art. 52

Pari opportunità

1. Il Sindaco, ove possibile e fermo restando il carattere e la natura fiduciaria del rapporto, può nominare componenti della Giunta di sesso femminile per almeno un terzo del numero dei componenti lo stesso organo.

Art. 53

Divieto di incarichi e consulenze

1. Agli Assessori, ma anche al Sindaco e ai Consiglieri, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso il Comune o presso Enti ed istituzioni competenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

2. Per gli incarichi o consulenze di cui al comma 1° ricevuti prima della elezione e tuttora in corso, qualora non determinano la ineleggibilità, devono essere presentate le dimissioni o le rinunce entro il termine di dieci giorni dalla convalida della elezione. La mancanza di dimissioni o di rinuncia comporta la dichiarazione di decadenza dalla carica di Consigliere comunale.

Art. 54

Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazioni al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni

e, nel caso di successiva integrazione e/o sostituzione nella prima seduta utile.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. La discussione sulla comunicazione del Sindaco non dà luogo ad alcun voto consiliare.

4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

5. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto la durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

6. La prima seduta del Consiglio comunale dopo l'elezione è convocata dal Sindaco neo-eletto nel rispetto dei termini di cui all'art. 41 comma 3 del presente statuto.

7. In caso di mancata convocazione nel termine suddetto provvede il Prefetto in via sostitutiva.

8. Nella prima seduta il Consiglio deve procedere alla convalida degli eletti prima di adottare qualsiasi altra deliberazione.

Art. 54bis

Linee Programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di insediamento, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni, progetti ed interventi da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti con le modalità indicate nel regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, rispetto alla data di cui al precedente comma 1, il consiglio, in sessione straordinaria, provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base di nuove e diverse esigenze che dovessero emergere.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta al consiglio comunale il documento di rendicontazione dello stato di attuazione di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 55**Attività e funzionamento della Giunta**

1. La Giunta comunale esercita collegialmente le proprie funzioni.

2. A ciascun Assessore sono assegnate funzioni organicamente ordinate per materie e la responsabilità politico-amministrativa, di indirizzo, controllo e sovrintendenza del settore cui è preposto.

3. In mancanza del Sindaco svolge le relative funzioni l'Assessore delegato o, in sua mancanza o assenza, l'Assessore più anziano di età.

4. La Giunta comunale risponde del proprio operato al Consiglio comunale e gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti emanati nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 56**Adunanze e deliberazioni**

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche

3. Ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della determinazione adottate, salvo i casi di cui all'art. 3 comma 2° della legge 241/90.

4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

5. Il Segretario comunale cura altresì, la verbalizzazione delle sedute.

Art. 57**Durata in carica**

1. La Giunta ed il Sindaco rimangono in carica sino all'elezione della nuova Giunta e del Sindaco.

Art. 58**Competenze del Sindaco**

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione e del comune sia dal punto di vista pubblico, sia da quello amministrativo.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti avvalendosi della collaborazione del Segretario comunale e dell'apparato burocratico del Comune.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti comunali

e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali o delegate al Comune.

4. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

5. Il Prefetto si sostituisce al Sindaco quando questi, previa diffida, non adempia agli obblighi di convocazione del Consiglio.

6. Il Sindaco provvede alla nomina, designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

7. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo vi provvederà in via sostitutiva.

8. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle norme di legge, del presente Statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

9. Il Sindaco, per esigenze cui l'Amministrazione non può far fronte con il personale in servizio, può conferire incarichi individuali ad esperti di approvata competenza, previa determinazione da parte della Giunta, della durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 59**Altre attribuzioni**

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relative a detti servizi.
- b) alla emanazione degli atti che sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, altresì, quale Ufficiale di Governo

e/o rappresentante della comunità locale, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

3. Il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto ed all'Autorità giudiziaria secondo le rispettive competenze, può delegare l'esercizio delle funzioni indicate nel precedente comma 1°, lettera a), b), e c), ad un Consigliere comunale per l'esercizio delle stesse nei quartieri.

4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al precedente comma 2.

Art. 60 **Giuramento e distintivo**

1. Il Sindaco, proclamato eletto, nella seduta di insediamento, subito dopo la convalida degli eletti, presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale di osservare lealmente la Costituzione italiana, secondo i principi di cui agli artt. 91 e 93 della Costituzione.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portare a tracolla

Art. 61 **Il Vice Sindaco**

1. Il Vice Sindaco è un componente della Giunta nominato dal Sindaco insieme agli altri componenti dello stesso organo.

2. Il Vice Sindaco, oltre a svolgere le funzioni del Sindaco a mente dell'art. 63, sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

3. Gli Assessori in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, esercitano le funzioni del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

4. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco e agli Assessori e di quelle eventualmente rilasciate ai Con-

siglieri deve essere fatta comunicazione al Consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge.

Art. 62 **Mozione di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano la carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa a discussione non prima dei dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede secondo legge allo scioglimento del Consiglio e alla nomina del Commissario.

Art. 63 **Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco**

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo svolgimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta

PARTE III

CAPO VI **ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

Art. 64 **Svolgimento dell'azione amministrativa**

1. Il Comune informa la propria attività ammini-

strativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli organi del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, gestisce servizi pubblici.

Art. 65

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

Art. 66

Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di pari opportunità sociali;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza importanza imprenditoriali;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
- f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art.

116 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

2. Nella deliberazione di assunzione diretta del servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del D.P.R. 1° ottobre 1986, n.902.

3. In materia di privatizzazione dei servizi pubblici si applicano, altresì, le disposizioni di cui al regolamento approvato con D.P.R. 16.9.1996, n. 533, e quelle di cui all'art. 114 e ss del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Art. 67

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e con la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 68

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dal presente statuto, in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Art. 69

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di

interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici. Il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

CAPO VII ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 70 Principi generali

1. L'attività amministrativa, fermi restando i principi stabiliti nel presente statuto, si informa, altresì, al principio di netta separazione tra indirizzo politico-amministrativo, spettante agli organi di direzione politica, e responsabilità per la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, spettante alla sfera burocratica.

2. Gli organi elettivi, nell'ambito delle rispettive sfere di competenze, esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli atti rientranti nella svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

- c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello apicale dell'ente;
- d) tutti gli altri individuati dalla legge, dal presente statuto dai regolamenti, nel rispetto del principio di netta separazione di cui al precedente comma 1.

3. Ai responsabili dei servizi, salvo i limiti previsti dai regolamenti in relazione alla tipologia e dimensione dell'ente ed alle norme legislative vigenti, spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli altri che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

4. Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi il Comune assicura lo snellimento e la semplificazione delle procedure, per il miglioramento dell'organizzazione del lavoro e dei servizi ed al fine di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione stessa e della concreta attuazione dei principi procedurali di cui alla legge n. 241/1990.

Art. 71 Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune disciplina con uno o più regolamenti, in conformità con il presente statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo i seguenti criteri e principi generali:

- a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
- b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi, nell'ambito degli atti organizzativi, da parte dei responsabili della sfera burocratica in ordine all'organizzazione degli uffici e alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro;
- c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione mediante sistemi informatici e statici pubblici;
- d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 70 comma 2, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione a un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
- e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con

gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell'Unione europea;

- f) flessibilità anche delle strutture di massimo livello, che devono pure provvedere all'analisi dei bisogni, all'elaborazione e proposte di programmi, all'attuazione degli interventi e dei programmi di competenza e che devono assumere il carattere di centri di responsabilità ai fini dell'assegnazione del budget e delle risorse e, quindi, adattarsi alle esigenze funzionali dell'ente ed ai programmi e obiettivi da raggiungere;
- g) coordinamento infrastrutturale mediante la previsione di idonei strumenti al fine di assicurare, tra l'altro, la razionalizzazione dei metodi e tecniche di lavoro, le modalità di esercizio delle funzioni e la verifica della corrispondenza dei risultati rispetto agli obiettivi e di migliorare il rapporto funzionale tra organi elettivi e sfera burocratica;
- h) istituzionalizzazione di staff di lavoro e di strutture operative temporanee per l'attuazione di progetti e programmi che richiedano particolari professionalità;
- i) superamento della separazione rigida della competenza nella divisione del lavoro al fine di dare concreta attuazione ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, autonomia e professionalità, nonché funzionalità delle strutture;
- j) adeguata impostazione dei sistemi di controllo di gestione di verifica e valutazione dei risultati e di quant'altro possa concorrere ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa e la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi di cui al presente articolo, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi, oltre ai principi e criteri stabiliti nel presente articolo, si conforma ai criteri generali ed agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, altresì la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e modalità concorsuali, nonché limiti, criteri e modalità per la nomina dei responsabili dei servizi, per l'attuazione degli incarichi e delle collaborazioni esterne sulla base dei principi stabiliti dal titolo IV, Capo I e III del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 7, comma 6 del D.Lg. n.29/1993, nonché per la costituzione di uffici di "staff" posti alle dirette dipendenze del Sindaco e/o della Giunta e/o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, controllo, supporto e raccordo con l'Amministrazione, anche avvalendosi di collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato di diritto privato,

la cui durata non può eccedere quella del mandato di detto organi. In tale ultimo caso, al fine di un contenimento della spesa si potrà provvedere sia con una gestione coordinata del servizio con altri enti locali, sia utilizzando rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, secondo modalità e criteri da prede-terminare col regolamento.

4. Il regolamento può prevedere che la copertura dei posti dei responsabili delle strutture apicali o di alta specializzazione possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti della qualifica da ricoprire.

Art. 72

Responsabili dei servizi

1. Ai responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio e dalla Giunta, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

2. Ove il Comune si avvalga, secondo i criteri e le modalità fissate dal regolamento, della possibilità di conferire incarichi dirigenziali, di alta specializzazione o dell'area direttiva, a tempo determinato ed al di fuori della dotazione organica, per far fronte ad esigenze di tipo dirigenziale, di alta specializzazione o di funzionari dell'area direttiva, contestualmente all'incarico, deve essere operato lo scorporo delle funzioni di cui, eventualmente, sono titolari i funzionari responsabili delle strutture organizzative interessate.

3. Ai responsabili dei servizi compete, in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamento e nei limiti delle specifiche attribuzioni:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- e) i provvedimenti di autorizzazione, concessione ed analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- f) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e

di conoscenza;

g) ogni altro atto e/o competenza attribuiti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi delegati dal sindaco.

3bis. I responsabili dei servizi e, comunque, delle strutture di vertice assimilate alle posizioni organizzative possono delegare le funzioni di competenza al personale ad essi sottoposto, responsabile di una sub-struttura, rimanendo, tuttavia completamente responsabili del regolare adempimento e svolgimento di dette funzioni.

4. Le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dei responsabili di servizio – che prescinde dalla precedente assegnazione di funzione di direzione a seguito di concorso – debbono essere fissate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, tenendo conto sia delle attitudini che delle capacità professionali di ciascun dipendente prescelto, salvaguardando la competenza del Sindaco in tale materia, ai sensi dell'art. 50 comma 10, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 58, comma 8, del presente statuto.

Art. 73 Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale è nominato e revocato dal Sindaco con le modalità e criteri stabiliti dalla legge e dal relativo regolamento.

2. Il Segretario comunale svolge funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa agli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico ed, in particolare, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ed, ove richiesto, esprime il parere di conformità sui provvedimenti di detti organi.

3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo nel caso in cui, ai sensi delle vigenti norme e con le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento, non sia stato nominato, previa apposita convenzione deliberata dai consigli dei comuni interessati, un Direttore generale.

4. Al Segretario comunale spetta, altresì, in particolare:

- a) partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) esercitare ogni altra funzione attribuita, oltre che dal presente statuto, dalla legge, dai regolamenti comunali, o conferitagli dal Sindaco.

5. Il Sindaco, qualora non ritenga di nominare il Direttore generale, può conferire le relative funzioni

al Segretario comunale stabilendo, previa deliberazione della Giunta Comunale, l'indennità aggiuntiva da corrispondere.

6. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale. In caso di tale intendimento e di vacanza della sede, qualora siano in corso le procedure per la stipulazione della convenzione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del DPR N. 465/1997 e degli artt. 97 e 98 del decreto legislativo 18.8.2000. n. 267.

CAPO VIII RESPONSABILITA'

Art. 74 Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, debbono farne comunicazione al Sindaco, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità, fermo restando l'obbligo di riferire direttamente alla competente Corte dei Conti, secondo quanto precisato con la Circolare del Procuratore Generale della Corte dei Conti n. 7740 del 25.07.1990.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Sindaco, la comunicazione va fatta al Consiglio comunale per il tramite del Segretario comunale, fermo restando l'obbligo di riferire direttamente alla competente Corte dei Conti, così come previsto nel precedente comma 3.

Art. 75 Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E' danno ingiusto, agli effetti del primo comma, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionato dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che abbiano partecipato all'atto o all'operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 76

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altri contabili che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si inserisca, anche senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 77

Prescrizioni dell'azione di responsabilità

1. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

2. La responsabilità nei confronti degli Amministratori comunali e delle istituzioni, nonché dei dipendenti è personale.

3. La responsabilità si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

4. In caso di prescrizione del diritto al risarcimento di cui al comma uno se maturate a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

5. La responsabilità amministrativa degli Amministratori e dei dipendenti comunali si verifica anche quando il danno sia stato cagionato ad Amministratori o enti diversi dal Comune.

Art. 78

Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. I soggetti di cui al precedente comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

3. Il segretario dell'ente, i responsabili dei settori e/o servizi e, comunque, di posizioni organizzative gestionali, sono responsabili, nell'ambito delle rispettive competenze, delle procedure attuative delle rispettive competenze, delle procedure attuative delle deliberazioni della giunta comunale e del consiglio.

CAPO IX

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 79

Demanio e Patrimonio

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono regolati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. Il Comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.

Art. 80

Tributi comunali

1. Nell'ambito della finanza pubblica, la legge riconosce al Comune autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Nell'ambito della legge è riconosciuta, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

3. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, mediante l'adeguamento degli atti normativi, prevedendo in particolare:

- a) l'informazione al contribuente, ove possibile anche per via telematica, volta a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari;
- b) apposite norme di tutela per consentire che i rapporti tra contribuente e amministrazione siano

- improntati al principio della collaborazione e della buona fede;
- c) l'attività di verifica e controllo, garantendo comunque, nell'esercizio dell'attività istruttoria il rispetto dei principi stabilito dalla legge 241/90;
 - d) la chiarezza e la motivazione degli atti secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 241/90;
 - e) il diritto di interpello, al fine di consentire al contribuente la possibilità di proporre richiesta di chiarimenti all'amministrazione su casi concreti e personali, disciplinandone la procedure;
 - f) l'individuazione del responsabile competente a rispondere all'istituto di cui alla precedente lettera e);
 - g) il diritto di richiedere al contribuente documentazione e informazioni che siano già in possesso dell'amministrazione o di altre amministrazioni indicate dal contribuente stesso;
 - h) all'introduzione dell'istituto della compensazione;
 - i) la non applicazione di sanzioni per violazioni formali o errori sanabili.

Art. 81 **Entrate del Comune**

1. Le entrate del Comune sono costituite:
- a) da entrate proprie;
 - b) da addizionale e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;
 - c) da tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) da trasferimenti erariali;
 - e) da trasferimenti regionali;
 - f) da altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g) da risorse per investimenti;
 - h) da ulteriori eventuali entrate da prevedersi nel regolamento di contabilità;
 - i) da eventuali specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.
2. Le entrate fiscali sono rivolte a finanziare i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. I trasferimenti erariali devono, invece, essere rivolti a garantire i servizi locali indispensabili.

Art. 82 **Bilancio e Programmazione**

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
2. Entro la data prevista dal precedente art. 49, comma 2°, lettera b) la Giunta propone al Consiglio comunale il bilancio di previsione per l'anno successivo.

3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Puglia.

4. Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.

5. Il Consiglio comunale, salvo differimenti previsti da fonti normative, entro il 31 dicembre di ogni anno, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità".

6. I bilanci degli Enti, delle Aziende ed Istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio e ad esso allegati.

7. Con apposito regolamento il Consiglio comunale disciplina le norme relativa alla contabilità generale.

8. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

9. E' necessaria, per la convalida della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, la maggioranza semplice, a meno che nel bilancio non siano previsti i mutui di scopo, nel qual caso detta deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Tali maggioranze sono richieste anche per le sedute di seconda convocazione.

Art. 83 **Conto consuntivo**

1. Entro il termine stabilito nel precedente art. 49, comma 2°, lettera b), la Giunta propone al Consiglio comunale il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.

2. I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

3. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

4. Al conto consuntivo è allegato, altresì, la relazione dei Revisori dei conti che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

5. Il Consiglio comunale entro il 30 giugno delibera il conto consuntivo.

6. I conti consuntivi degli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al conto consuntivo del Comune e ad esso collegati.

Art. 84**Composizione e nomina del Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei revisori è organo ausiliario e tecnico-consultivo del Comune.

2. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un Collegio di Revisori composto da 3 membri, che abbiano i requisiti per la carica a Consigliere comunale.

3. I componenti debbono essere scelti:

- a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti, il quale funge da Presidente;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei Dottori commerciali;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei Ragionieri.

4. Le proposte inerenti all'elezione dei Revisori, depositate presso la Segreteria comunale, devono essere accompagnate da analitico "curriculum vitae" di ciascun candidato e dalle deliberazioni di accettazione.

5. Essi durano in carica un triennio con inizio dalla data di insediamento da stabilirsi nell'atto di nomina, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienza;

6. Non possono essere nominati Revisori dei conti: i parenti ed affini, entro il 4° grado, dei componenti della Giunta in carica; i dipendenti dell'Ente, i Consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente.

7. L'esercizio delle funzioni di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Ente.

8. E', altresì, incompatibile con la carica di amministratore di Enti, Istituti o Aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.

9. I Revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale decadono dalla carica.

10. La revoca dall'Ufficio è deliberata dal Consiglio comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

11. La presidenza del Collegio compete al Revisore che sia stato nominato come tale dal Consiglio nel caso in cui più di uno dei nominandi sia iscritto nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti; diversamente la presidenza è attribuita come per legge.

12. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro 30 giorni. I nuovi nominativi scadono insieme con quelli rimasti in carica.

13. Ai Revisori dei conti spettano i compensi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 85**Svolgimento delle funzioni del Collegio dei revisori**

1. Deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed alla revisione economico-finanziaria, il Collegio dei revisori esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

2. I Revisori collaborano con il Consiglio comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell'opera e dell'azione dell'Ente.

3. I Revisori sono chiamati ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili.

4. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'Ente e sulle sue istituzioni hanno diritto di eccesso agli atti e documenti ed ai relativi uffici.

5. Essi sono tenuti a verificare l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la prescrizione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.

6. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il Presidente del Collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge.

7. I revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'Amministrazione.

8. Il regolamento definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei Revisori, mediante la previsione della loro periodicità, e disciplina forme specifiche di controllo di gestione, salvi gli adempimenti obbligatori e ricorrenti previsti da specifiche disposizioni di legge.

Art. 86**Controllo di gestione**

1. La Giunta comunale trasmette ogni quadrimestre al Consiglio comunale ed al Collegio dei Revisori una situazione aggiornata del bilancio con le indicazioni degli impegni assunti e dei programmi effettuati nel periodo considerato, unitamente al consuntivo di cassa.

2. Il Collegio dei Revisori deve comunque esercitare, almeno ogni trimestre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, anche riferita ai vari settori ed aree funzionali dell'Ente.

3. Essi presentano al Consiglio, per il tramite della Giunta, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività e economicità di gestione.

4. Il Collegio si intende validamente costituito con la presenza di almeno due componenti.

5. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

6. Il regolamento di contabilità disciplina ulteriori eventuali modalità di verifiche di gestione economico-finanziaria al fine di consentire al Consiglio comunale una effettiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.

7. Il regolamento disciplina, altresì, le scritture obbligatorie che devono essere tenute, le modalità di riunione del Collegio, la redazione dei processi verbali, l'indennità da corrispondere al presidente ed ai membri del Collegio e quant'altro necessario per un corretto ed efficace controllo economico interno di gestione.

Art. 87 Contratti

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, conformi alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

2. Il Comune osserva le procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

3. Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite con apposito regolamento, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

CAPO X APPROVAZIONE DELLO STATUTO, MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 88 Approvazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato nella sua interezza normativa dal Consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Nella predetta ipotesi, il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna possibilità di presentazione di ulteriori emendamenti.

Art. 89 Revisione ed abrogazione dello Statuto

1. La revisione dello statuto è deliberata dal Consiglio comunale con le stesse modalità che la legge dispone per l'approvazione.

2. La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione. L'abrogazione deve essere votata contestualmente all'approvazione del nuovo statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

3. L'iniziativa di revisione non può prevedersi se non sia trascorso un anno dall'approvazione dell'ultima revisione o dalla reiezione di una identica proposta di revisione.

Art. 90 Disposizioni finali

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.